

CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Consiglio Comunale n. 108

Riferimenti Archivistici: D 01 - 2020000011

ADUNANZA DEL 23/07/2021


OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/23 CON CONTESTUALE PARZIALE APPLICAZIONE AVANZO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2020 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2025

Consiglieri presenti alla votazione

AGNOLUCCI ANGIOLO	1
ANDREANI EGIZIANO	-
APA JACOPO	2
BARDELLI ROBERTO	3
BERTINI PAOLO	4
BORRI CARLA	-
CALUSSI ALESSANDRO	5
CANESCHI ALESSANDRO	6
CAPORALI DONATO	7
CORNACCHINI MERI STELLA	8
CUCCINIELLO ROBERTO	9
DELFINI MATTIA	10
DONATI GIOVANNI	11
DONATI MARCO	12
FERRARI FABRIZIO	13
GALLORINI ANDREA	14
GHINELLI ALESSANDRO	15

GIORGETTI VITTORIO	16
LUCACCI FRANCESCO	17
MATTESINI DONELLA	-
MENCHETTI MICHELE	18
PALAZZO SIMON PIETRO	19
PALAZZINI FRANCESCO	20
PERTICAI PIERO	21
PUGI ILARIA	22
RALLI LUCIANO	23
ROMIZI FRANCESCO	-
ROSSI FEDERICO	24
SEVERI ROBERTO	25
SILENO VALENTINA	26
STELLA LUCA	27
VACCARI VALENTINA	-
VISCOVO RENATO	-

Presidente	STELLA LUCA
Segretario Generale	DOTT. ALFONSO PISACANE
Scrutatori	DELFINI MATTIA DONATI GIOVANNI CANESCHI ALESSANDRO



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. riguardante l'armonizzazione contabile degli enti territoriali;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/00 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

Premesso Che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 91 del 22/12/2020 ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) sez. strategica 2021/2025 e sez. operativa 2021/2023;

- con deliberazione n. 92 del 22/12/2020 ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

- con deliberazione n. 57 del 29/04/2021 ha approvato la ratifica della variazione di bilancio di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 06/04/2021 ad oggetto "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi dell'art.175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000"

- con deliberazione n. 60 del 29/04/2021 ha approvato il Rendiconto dell'esercizio 2020 dal quale risulta un risultato di amministrazione pari ad euro 77.840.546,12 ripartito in parte accantonata (euro 56.117.663,35), parte vincolata (euro 10.984.920,55), parte destinata agli investimenti (euro 1.055.594,21) e parte disponibile (euro 9.682.368,01);

- con deliberazione n. 72 del 20/05/2021 ha approvato la variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023 con contestuale parziale applicazione avanzo da rendiconto 2020 e conseguente variazione al Documento Unico di Programmazione 2021/2025 ed è stata effettuata la verifica salvaguardia degli equilibri di bilancio;


- con deliberazione n. 99 del 29/06/2021 ha approvato l'Assestamento generale di bilancio e la Salvaguardia degli equilibri per il triennio 2021-2023 ai sensi degli artt. 175, comma 8, e 193 del d.lgs. n. 267/2000, ed è stata effettuata la variazione al bilancio con contestuale parziale applicazione avanzo del risultato di amministrazione 2020 e conseguente variazione al Documento Unico di Programmazione 2021/2025;

Richiamate le seguenti Deliberazioni di Giunta Comunale con le quali è stato variato il bilancio di previsione 2021/23:

- deliberazione n. 15 del 19/01/2021 con la quale è stata effettuata variazione allo stanziamento dei residui presunti al 31/12/2020 e conseguentemente alle dotazioni di cassa del bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;

- deliberazione n. 49 del 09/03/2021 recante "Rendiconto della gestione 2020 - Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 ai sensi art. 228, comma 3, del dlgs. n. 267/2000";

- deliberazione n. 89 del 06/04/2021 con la quale è stato approvato la variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi dell'art.175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (ratificata con atto di CC n. 57 del 29/04/2021);



Visti i seguenti Provvedimenti Dirigenziali a firma del Dirigente del Servizio Finanziario con i quali è stato variato il bilancio di previsione 2021/2023:

- n. 1080 del 29/04/2021 con il quale è stato variato il bilancio di previsione 2021/23 per utilizzo quota vincolata risultato di amministrazione 2020 ai sensi art. 175 c. 5-quater, lett. c) per euro 3.446.357,93 (applicato per euro 3.417.308,48 alla parte corrente e per euro 29.049,45 al conto capitale);

- n. 1476 del 09/06/2021 con il quale è stato variato il bilancio di previsione 2021/23 per utilizzo quota vincolata risultato di amministrazione 2020 ai sensi art. 175 c. 5-quater, lett. c) euro 215.753,96 (applicato per euro 205.256,92 alla parte corrente e per euro 10.497,04 al conto capitale);

Preso atto delle variazioni al bilancio approvate con le Deliberazioni di Giunta Comunale e con i Provvedimenti dirigenziali di cui sopra;

Rilevato che con Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 13/04/2021 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione e il Piano della performance per le annualità 2021-2022 e 2023;

Visti:

- il Provvedimento Dirigenziale n. 1107 del 03/05/2021 avente ad oggetto "Variazione al Peg anno 2021/23 ai sensi art. 175 c. 9 Tuel";

- il Provvedimento Dirigenziale n. 1496 del 11/06/2021 avente ad oggetto "Variazione al Peg anno 2021/23 ai sensi art. 175 c. 9 Tuel";

- la Delibera di Giunta Comunale n. 221 del 06/07/2021 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2021, 2022 e 2023: variazione";

Visto il Principio contabile applicato concernente la Programmazione del Bilancio, allegato n. 4/1 del DLgs 118/11 ed il principio contabile concernente la Contabilità Finanziaria, allegato n. 4/2 del DLgs. 118/11;

Visto l'art. 175 del TUEL (D.Lgs. n. 267/00) recante "Variazioni al bilancio di previsione ed al Piano Esecutivo di Gestione" e, in particolare:


- il comma 2 con cui viene disposto che le "variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5- quater";

- il successivo comma 3 che stabilisce: "le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;

b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;

c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;



d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);

f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente”;

- il successivo comma 9-bis che stabilisce:

“Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione.

Sono altresì trasmesse al tesoriere:

a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.”.

Visto il Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2021, concernente il Riparto per l'anno 2021 del fondo di cui all'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 in favore dei comuni destinato a ristorare i comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell'IMU e della TARI per unità immobiliari ad uso abitativo, possedute in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;

Rilevato che l'importo assegnato al Comune di Arezzo ammonta ad euro 3.198,61;


Visto il Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2021, concernente il riparto parziale in favore dei Comuni dell'incremento di 79,1 milioni di euro, per l'anno 2021, del fondo di cui all'art. 177, comma 2, del D.L. 34/2020, disposto dall'art. 1, comma 601, della legge 178/2020 (ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall'abolizione, per l'anno 2021, della prima rata IMU relativa ad alcune tipologie di attività economiche colpite dalla crisi per il Covid-19);

Rilevato che l'importo assegnato al Comune di Arezzo ammonta ad euro 102.270,42;

Vista pertanto la stima di riduzione dell'introito IMU per l'anno 2021;

Viste le tabelle di riparto dei 135 milioni del fondo per le Politiche della famiglia, incrementato per il 2021 con il DL 73/21 (cd Sostegni bis), assegnati direttamente ai Comuni per iniziative di potenziamento dei centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori (0/17 anni) nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021;

Considerato che il riparto deciso nella Conferenza Unificata del 24 giugno assegnato al Comune di Arezzo ammonta ad euro 232.490,47;



Rilevato che si procede in questa sede a variare alcune previsioni di entrata corrente, quali recupero evasione IMU, proventi da sanzioni per risoluzioni contrattuali, proventi da servizi, nonché entrate correnti varie;

Visto che si reputa necessario integrare lo stanziamento per rimborsi di canoni e di altre entrate di parte corrente al fine di procedere al rimborso di quote non dovute o erroneamente versate;

Viste le economie di spesa relative a quote di ammortamento mutui ed aggi/spese di riscossione;

Richiamato l'art. 30 comma 5 DL 41/2021 che stabilisce *Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile;*

Viste:


- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 29.6.2021 avente ad oggetto "Piano economico finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2021 ai fini della Tari 2021 – presa d'atto";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 29.6.2021 avente ad oggetto "Regolamento della Tassa sui rifiuti (Tari) – Modifica";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 29.6.2021 avente ad oggetto "Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021";

Considerato pertanto che si provvede in questa sede ad adeguare conseguentemente i relativi stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023;

Vista la nota prot 96729 del 5 luglio 2021 a firma del Segretario Generale con la quale al fine del Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza Tribunale di Firenze n. 408/2021 viene richiesta la variazione al bilancio di previsione 2021 per l'importo complessivo di euro 1.354.307,68;

Vista la nota prot 98975 del 8 luglio 2021 a firma del Dirigente del Servizio Opere Pubbliche con la quale al fine del Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 133/2021 viene richiesta la variazione al bilancio di previsione 2021 per l'importo complessivo di euro 134.420,86;

Considerato che in ossequio al principio contabile applicato della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., regola n. 5.2, punto 3, lettera h), l'importo totale necessario è stato accantonato e previsto dell'apposito "Fondo rischio contenziosi" quale parte integrante della parte "accantonata" dell'Avanzo di Amministrazione 2020;



Rilevato che in questa sede si rende necessario altresì procedere ad una revisione degli stanziamenti di cassa;

Viste le variazioni al vigente Piano degli Investimenti 2021/2023;

Visto l'art. 187, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che *Il risultato di amministrazione e' distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione e' sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passivita' potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilita'. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente e' in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo e' iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalita' previste dall'art. 188;*

Visto l'art. 187, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce:

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;


b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione e' sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse;

Viste le note con le quali i Direttori dei Servizi/Uffici hanno chiesto la riassegnazione dell'avanzo accantonato e vincolato al bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021;

Verificato che tali somme risultano riportate negli elenchi analitici delle risorse accantonate e vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione,




così come da allegato n 10 alla già citata Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 29 aprile 2021;

Visto l'art. 187, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che *l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193;*

Rilevato che dalla verifica contabile effettuata in data 30.06.2021 non risulta che l'Ente si trovi nelle condizioni di cui agli artt. 195 e 222 del Dlgs. 267/2000 e pertanto si può procedere all'applicazione dell'avanzo accantonato;

Dato atto che si provvede ad applicare avanzo di amministrazione 2020 per un importo di euro 1.763.983,94 così distinto:

- la quota di avanzo corrente 2020 applicato in questa sede ammonta ad euro 1.624.204,25 ed è destinato per euro 1.527.709,57 alla parte corrente e per euro 96.494,68 agli investimenti; proviene per euro 1.488.728,54 dall'accantonamento al fondo contenzioso, per euro 133.228,65 da vincoli da trasferimenti di parte corrente e per euro 2.247,06 da altri vincoli di parte corrente;
- la quota di avanzo investimenti 2020 applicato in questa sede ammonta ad euro 139.779,69 e proviene per euro 138.980,69 da vincoli da trasferimenti di parte capitale per euro 799,00 da vincoli derivanti dalla contrazione di mutui;




CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2020:	Risultato amministrazione al 31_12_2020	Applicazione avanzo 2020 (con prec atti)	Applicazione avanzo 2020 (con il presente atto)	Residuo da applicare
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/20	46.424.059,42			46.424.059,42
Fondo perdite società partecipate al 31/12/2020	0,00			0,00
Fondo contenzioso investimenti al 31/12/20	2.902.098,49			2.902.098,49
Fondo contenzioso parte corrente al 31/12/20	2.081.410,10		1.488.728,54	592.681,56
Fondo accantonamento per indennità di fine mandato al 31/12/2020	2.500,00			2.500,00
Fondo accantonato per spese di personale al 31/12/20	737.973,88	93.560,46		644.413,42
Fondo accantonato per rischi COVID	518.559,30			518.559,30
Accantonamento per DFB in fase di riconoscimento	138.363,68			138.363,68
Accantonamento per Fidejussioni	543.966,67			543.966,67
Accantonamento per definizione adevolata	323.762,89			323.762,89
Accantonamento per rischi investimenti	223.200,00			223.200,00
Altri accantonamenti di parte corrente	2.221.768,92			2.221.768,92
Totale parte accantonata	56.117.663,35	93.560,46	1.488.728,54	54.535.374,35
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (corrente: fondo funz fondamentali – contratti pluriennali)	256.792,94	256.792,94		0,00
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (corrente: fondo funz fondamentali – imposta soggiorno)	156.392,39	156.392,39		0,00
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (corrente: fondo funz fondamentali – agevolazioni TARI)	875.048,31	875.048,31		0,00
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (corrente: imposta di soggiorno)	74.675,91	74.675,91		0,00
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (corrente: sanzioni CdS)	504.893,72	142.500,00		362.393,72
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (capitale: reimpiego concess edilizie)	894.894,42	894.890,00		4,42
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (capitale: scomputo oneri urbanizzazione)	4,81			4,81
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (capitale: 10% vendite patrimonio)	128.988,92			128.988,92
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (capitale: art. 19 LR 78/98)	38.472,95			38.472,95
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (corrente: Tari)	858.736,84			858.736,84
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (corrente/capitale: Fondo innovazione)	19.236,76	14.010,31		5.226,45
Vincoli derivanti da trasferimenti (corrente)	4.151.003,61	3.154.825,19	133.228,65	862.949,77
Vincoli derivanti da trasferimenti (capitale)	1.202.729,44	248.227,49	138.980,69	815.521,26
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui (capitale)	1.789.441,29	1.779.198,17	799,00	9.444,12
Altri vincoli (corrente: rimborsi ass.)	33.608,24	18.315,00	2.247,06	13.046,18
Totale parte vincolata	10.984.920,55	7.614.875,71	275.255,40	3.094.789,44
Totale parte destinata agli investimenti	1.055.594,21	1.054.920,00		674,21
Totale parte disponibile	9.682.368,01	6.823.100,61		2.859.267,40
	77.840.546,12	15.586.456,78	1.763.983,94	60.490.105,40
		17.350.440,72		

Vista la verifica sulla congruità degli accantonamenti nel Bilancio di Previsione 2021/23 del Fondo crediti dubbia esigibilità, come meglio esplicitato nei prospetti allegati alla presente deliberazione;

Visti gli stanziamenti massimi impegnabili nell'esercizio 2021/2023 ai sensi dell'art. 46 del D.L. 112/08 convertito nella Legge 133/08 finalizzati alle diverse tipologie di incarico, così come risultano variati in questa sede:



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

TIPOLOGIA INCARICO	BUDGET 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Incarichi compresi nel regolamento tra i quali, a titolo esemplificativo: - direzione artistica attività teatrali e culturali - formazione specialistica servizi ed uffici - incarichi professionali vari (veterinario, artigiano, maniscalco, ecc.) - rilevatori indagini statistiche - incarichi legati alla progettazione europea e decentrata - interventi di controllo in materia di tutela ambientale	€ 266.300,00	€ 191.300,00	€ 191.300,00
Incarichi esclusi dal regolamento (art. 1 c. 4 Regolamento interno per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo) tra i quali: - incarichi per la difesa in giudizio dell'Amministrazione - incarichi per patrocinii e domiciliamenti legali - incarichi notarili - appalti di servizi disciplinati dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. - incarichi conferiti ad addetti stampa e portavoce ai sensi della L. 150/00	€ 2.222.559,91	€ 1.636.423,42	€ 1.746.423,42

Richiamato l'art.1 comma n.821 della Legge di Bilancio 2019 n.145 del 30 dicembre 2018 che prevede "Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118";

Dato che a decorrere dal 01.01.2019, per effetto del contenuto dell'art.1 comma n.821 della Legge di Bilancio 2019 n.145 del 30 dicembre 2018, viene meno l'obbligo di allegare l'ulteriore prospetto per la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica in vigore fino al 31.12.2018;

Viste le circolari n. 5/2020 e n. 8/2021, della Ragioneria Generale dello Stato con la quale, tra l'altro, sono stati forniti chiarimenti sull'obbligo del rispetto del pareggio di bilancio, sancito dagli articoli 9 e 10 della legge 243/2012;

Visto il parere favorevole espresso dall'organo di revisione contabile in data 12 luglio 2021;


Visto altresì il parere favorevole espresso dalla seduta del 20 luglio 2021 dalla competente Commissione Consiliare Bilancio;

Visto l'allegato parere favorevole del Responsabile della Direzione Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/00;

Dato atto del dibattito espletato sull'argomento in oggetto, comprensivo delle eventuali dichiarazioni di voto, pubblicato e conservato agli atti;

Viste le votazioni, esperite tramite l'ausilio dell'impianto di rilevazione elettronica del voto, che ottengono il seguente esito:

Votazione sulla proposta:



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Consiglieri presenti	27	
Consiglieri votanti	27	
Voti favorevoli	18	
Voti contrari	9	Agnolucci, Caneschi, Caporali, Donati Giovanni, Donati Marco, Gallorini, Menchetti, Ralli, Sileno.
Astenuti	0	
Non votanti	0	

Approvata a maggioranza

Si dà che risultano uscenti i seguenti n. 6 Consiglieri: Agnolucci, Caneschi, Caporali, Donati Giovanni, Gallorini, Ralli.


Votazione sull'immediata esecutività:

Consiglieri presenti	21	
Consiglieri votanti	19	
Voti favorevoli	18	
Voti contrari	1	Donati
Astenuti	1	Sileno
Non Votanti	1	Menchetti

Approvata a maggioranza

DELIBERA

- di approvare le variazioni di competenza al bilancio triennale 2021/2023 che fanno parte integrante della presente deliberazione (allegato n. **1A**, n. **1B**, n. **1C**);
- di approvare le variazioni di cassa al bilancio 2021 che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato **2**);
- di approvare le variazioni al Fondo pluriennale vincolato del bilancio triennale 2021/2023, annualità 2021, che costituisce parte integrante della presente deliberazione (allegato n. **3**);
- di approvare il prospetto Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (annualità 2021, 2022, 2023), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato n. **4A**, n. **4B**, n. **4C**);
- di prendere atto della verifica sulla congruità degli accantonamenti nel Bilancio di Previsione 2021/2023 del Fondo crediti dubbia esigibilità, come meglio esplicitato nel prospetto allegato alla presente deliberazione (allegato n. **5** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);
- di dare atto che a seguito dell'applicazione dell'avanzo disposta in questa sede (euro 1.763.983,94), la situazione riepilogativa dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2020 C.C. n. 108 del 23/07/2021



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

applicato al bilancio di previsione 2021/2023 ammonta complessivamente ad euro 17.350.440,72;

- di prendere atto che, in conseguenza delle attuali variazioni al bilancio di previsione 2021/2023, gli equilibri di cui all'art 193, comma 1, Dlgs 267/00 risultano essere rispettati (allegato n. 6, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

- di variare gli stanziamenti massimi impegnabili nell'esercizio 2021/2023 ai sensi dell'art. 46 del D.L. 112/08 convertito nella Legge 133/08 finalizzati alle diverse tipologie di incarico;

- di dare atto che il contenuto del presente atto costituisce modificazione ed integrazione al Documento Unico di Programmazione 2021 - 2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 22 dicembre 2020 nonché modificazione del Piano degli Investimenti 2021/2023, allegato al medesimo D.U.P.;

- di dare atto del rispetto del vincolo stabilito dall'art. 1, comma 557, L. 296/06 e ss.mm.ii., in relazione alla spesa di personale;

- di dare atto che per effetto della novità introdotta dalla legge n. 157 del 19 dicembre 2019 in sede di conversione del D.L. 124/2019 (c.d. "Decreto Fiscale") [L'art. 57 comma 2-quater ha infatti abrogato i commi 1 e 3 dell'art. 216 e il comma 2 lett. a) dell'art. 226 del TUEL] viene meno l'obbligo da parte del Tesoriere Comunale di effettuare il controllo sugli stanziamenti di bilancio e, da parte dell'Ente, di trasmettere il bilancio, l'elenco dei residui e le relative variazioni. Pertanto non si provvede a trasmettere al Tesoriere le risultanze della modifica al bilancio approvato con il presente atto;

- di pubblicare, ai sensi di quanto previsto dal Dlgs 33/2013, la presente delibera sul sito istituzionale dell'Ente;

di dichiarare, a norma dell'art.134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, considerato che le risorse stanziare con la presente variazione di bilancio debbono essere assegnate ai vari PEG al fine di poter soddisfare spese urgenti ed indispensabili.

CM/sg/lbloise

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Generale
DOTT. ALFONSO PISACANE



Il Presidente
STELLA LUCA